*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 142° — Numero 257**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 5 novembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



# SOMMARIO

## CIRCOLARI

### Agenzia per le erogazioni in agricoltura



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 settembre 2001.

**Riconoscimento alla sig.ra Zawojska Aldona di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Zawojska Aldona ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka, conseguito nell'anno 1992 presso l'Istituto professionale per infermieri n. 1 «Mieczyslaw Slaby» di Gdansk (Polonia) dalla sig.ra Zawojska Aldona nata a Gdansk (Polonia) il giorno 8 ottobre 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Zawojska Aldona è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4, Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**01A11539**

---

DECRETO 25 settembre 2001.

**Riconoscimento al sig. Vata Fatos di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Vata Fatos ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, conseguito nell'anno 2000 presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dal sig. Vata Fatos, nato a Kukes (Albania) il giorno 23 agosto 1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Vata Fatos è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**01A11540**

---

DECRETO 25 settembre 2001.

**Riconoscimento al sig. Andoni Oltion di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Andoni Oltion ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, conseguito nell'anno 2000 presso la facoltà di infermeria dell'Università di Tirana (Albania) dal sig. Andoni Oltion, nato a Librazhd (Albania) il giorno 22 dicembre 1977 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Andoni Oltion è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**01A11541**

---

DECRETO 25 settembre 2001.

**Riconoscimento alla sig.ra Linares Zevallos Jeanette Manuela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Linares Zevallos Jeanette Manuela ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria conseguito nell'anno 1983 presso la scuola statale di infermeria «Daniel A. Carriòn» di Lima (Perù) dalla sig.ra Linares Zevallos Jeanette Manuela nata a Arequipa (Perù) il giorno 1° gennaio 1962 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Linares Zevallos Jeanette Manuela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2001

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

01A11551

DECRETO 26 settembre 2001.

**Riconoscimento al sig. Charradi Hafedh di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORIENTAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Charradi Hafedh ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di Cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 2000 dal sig. Charradi Hafedh, nato a Rouhia (Tunisia) il giorno 19 giugno 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Charradi Hafedh è autorizzato ad esercitare in Italia, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998,

n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2001

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**01A11536**

DECRETO 26 settembre 2001.

**Riconoscimento al sig. Lanouar Abdelkarim di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Lanouar Abdelkarim ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dal sig. Lanouar Abdelkarim nato a Tataouine (Tunisia) il giorno 7 luglio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Lanouar Abdelkarim è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4, Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2001

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**01A11538**

DECRETO 26 settembre 2001.

**Riconoscimento al sig. Khiari Souheil di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Khiari Souheil ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute

nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1995 dal sig. Khiari Souheil nato a Menzel Temime (Tunisia) il giorno 8 settembre 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Khiari Souheil è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4, Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2001

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**01A11537**

---

DECRETO 26 settembre 2001.

**Riconoscimento alla sig.ra Baraket Karima di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Baraket Karima ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dalla sig.ra Baraket Karima, nata a Sousse (Tunisia) il giorno 17 luglio 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Baraket Karima è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2001

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**01A11552**

DECRETO 26 settembre 2001.

**Riconoscimento al sig. Boulifi Chokri di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Boulifi Chokri ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1995 dal sig. Boulifi Chokri nato a Redaief (Tunisia) il giorno 10 agosto 1968 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Boulifi Chokri è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2001

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**01A11553**

DECRETO 26 settembre 2001.

**Riconoscimento al sig. Ben Mahmoud Wissem di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Ben Mahmoud Wissem ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998 dal sig. Ben Mahmoud Wissem, nato a Tunisi (Tunisia) il giorno 23 dicembre 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Ben Mahmoud Wissem è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2001

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**01A11554**

---

DECRETO 26 settembre 2001.

**Riconoscimento alla sig.ra Sraieb Raja di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sraieb Raja ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1998, dalla sig.ra Sraieb Raja, nata a Zarzis (Tunisia) il giorno 28 marzo 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sraieb Raja è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2001

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**01A11555**

---

DECRETO 26 settembre 2001.

**Riconoscimento alla sig.ra Saidi Leila di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Saidi Leila ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le con-

dizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1999, dalla sig.ra Saidi Leila, nata a Tataouine (Tunisia) il giorno 30 marzo 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Saidi Leila è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2001

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**01A11556**

---

DECRETO 26 settembre 2001.

**Riconoscimento alla sig.ra Boussetta Mouna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

## IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Boussetta Mouna ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Tunisia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Acquisito l'esito favorevole dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana, rilasciato dall'Istituto di cultura italiano di Tunisi;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere, rilasciato dal Ministero della sanità della Repubblica tunisina, conseguito nell'anno 1995, dalla sig.ra Boussetta Mouna, nata a Cannes (Francia) il giorno 12 marzo 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Boussetta Mouna è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e al fine di svolgere attività di lavoro subordinato per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2001

*Il direttore generale:* MASTROCOLA

**01A11557**

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 12 ottobre 2001.

**Verifica della qualità del servizio postale.**

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI REGOLAMENTAZIONE
DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva 97/67/CE sui servizi postali, ed in particolare l'art. 12, comma 3;

Visto il contratto di programma stipulato fra il Ministero delle comunicazioni e la S.p.a. Poste italiane in data 11 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 21 settembre 2000, ed in particolare l'art. 6;

Visto il contratto stipulato il 18 settembre 2000, fra il Ministero delle comunicazioni e la IZI riguardante la verifica della qualità del servizio postale ed in particolare l'art. 8, comma 7;

Vista la delibera del Ministro delle comunicazioni 7 giugno 2001, riguardante la definizione degli indici di qualità del corriere prioritario per l'anno 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2001;

Esaminato il primo rapporto semestrale certificato presentato dalla menzionata IZI, relativo al periodo 1° gennaio 2001 - 30 giugno 2001;

Accertata la regolarità delle procedure adottate dalla società IZI e la validità dei risultati delle verifiche effettuate;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del contratto di programma summenzionato, occorre stabilire l'entità della somma da addebitare alla società Poste italiane per ogni mezzo punto percentuale o frazione di mancato rispetto degli obiettivi in ciascun semestre dell'anno;

A d o t t a

la seguente deliberazione:

Art. 1.

1. Nel periodo 1° gennaio 2001 - 30 giugno 2001, relativamente al corriere ordinario interno, sono stati accertati i seguenti indici di qualità:

| | J+3 | J+4 | J+5 |
|---|---|---|---|
| | — | — | — |
| parametri di qualità | 90% | 97% | 99% |
| risultati conseguiti * | 87,03% | 95,37% | 98,37% |
| scostamento | - 2,97% | -1,63% | -0,63% |

* I risultati comprendono lo standard di precisione.

Art. 2.

1. Nel periodo 1° gennaio 2001 - 30 giugno 2001, relativamente al corriere prioritario interno, sono stati accertati i seguenti indici di qualità:

| | J+1 | J+2 | J+3 |
|---|---|---|---|
| | — | — | — |
| parametri di qualità | 80% | 98% | 99% |
| risultati conseguiti * | 81,37% | 96,80% | 99,38% |
| scostamento | 1,37% | -1,20% | 0,38% |

* I risultati comprendono lo standard di precisione.

Art. 3.

1. Ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del contratto di programma, citato nelle premesse, la società Poste italiane è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, la somma di L. 750.000.000.

La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2001

*Il Ministro:* GASPARRI

**01A11653**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 ottobre 2001.

**Modificazioni del decreto 23 luglio 2001, recante «Autorizzazione al Laboratorio Centro per l'enologia s.a.s. ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo».**

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 223 del 25 settembre 2001, con il quale autorizza il Laboratorio Centro per l'enologia s.a.s. di Enot. Drocco Carlo & C., ubicato in Grinzane Cavour (Cuneo), Piana Gallo n. 50, nella persona del responsabile sig. Sonetti Valter, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio I.N.E.;

Considerato che il responsabile del laboratorio sopra indicato risulta essere l'enol. Bonetti Valter;

Ritenuta, pertanto, la necessità di apportare la dovuta correzione nel decreto ministeriale 23 luglio 2001 sopra citato;

Decreta:

*Articolo unico*

Nel decreto ministeriale 23 luglio 2001, relativo all'autorizzazione al Laboratorio Centro per l'enologia s.a.s. di Enot. Drocco Carlo & C., ubicato in Grinzane Cavour (Cuneo), Piana Gallo n. 50, ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini compresi i Paesi ove è previsto il marchio I.N.E., dove è scritto «nella persona del responsabile sig. Sonetti Valter», leggasi: «nella persona del responsabile enol. Bonetti Valter».

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2001

*Il direttore generale reggente:* AMBROSIO

**01A11843**

---

DECRETO 15 ottobre 2001.

**Nuove tessere personali di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali per il personale del Corpo forestale dello Stato.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'art. 3 in base al quale, tra l'altro, il Ministero per le politiche agricole assume la denominazione di Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, di riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato ed in particolare:

l'art. 1 istitutivo del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato in sostituzione delle previgenti dotazioni organiche delle qualifiche funzionali degli ufficiali del Corpo forestale dello Stato;

l'art. 2 enunciativo, tra l'altro, della nuova qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza sostitutiva della previgente di agente di pubblica sicurezza spettante al predetto personale in aggiunta a quella di ufficiale di polizia giudiziaria;

l'art. 7 enunciativo, tra l'altro, della sopramenzionata nuova qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza spettante anche agli appartenenti al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato in aggiunta, limitatamente ai primi dirigenti, a quella di ufficiale di polizia giudiziaria;

l'art. 12 istitutivo del nuovo ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato;

l'art. 13 enunciativo delle qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria spettanti al personale di quest'ultimo ruolo;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 10 luglio 1987, concernente l'approvazione dei modelli di tessere personali per l'esercizio di funzioni speciali in uso, tra gli altri, agli ufficiali del Corpo forestale dello Stato ed il successivo decreto 26 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 241 del 14 ottobre 1994, modificativo dei predetti modelli come individuati agli allegati *A* e *A1* al decreto medesimo;

Attesa la necessità di adeguare i predetti modelli di tessere personali per l'esercizio di funzioni speciali alle sopraelencate innovazioni normative intervenute, determinando nel contempo anche quella spettante al personale dell'istituto nuovo ruolo direttivo speciale del Corpo forestale dello Stato;

Decreta:

Per i motivi nelle premesse specificati, a parziale modifica ed integrazione dei decreti ministeriali 28 febbraio 1987 e 26 settembre 1994, i modelli delle tessere personali di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali sono determinati nei sottoelencati allegati facenti parte integrante del presente decreto per il personale a fianco di ognuno indicato:

Allegato A - Capo del Corpo forestale di Stato;

Allegato A1 - Dirigente superiore;

Allegato A2 - Primo Dirigente;

Allegato A3 - Funzionari;

Allegato A4 - del ruolo direttivo speciale.

A decorrere da 1° gennaio 2002 cesserà a tutti gli effetti la validità dei modelli in uso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2001

*Il Ministro:* ALEMANNO

ALLEGATO A

CORPO FORESTALE DELLO STATO
CAPO DEL C.F.S. N. 000000
Data rilascio
Cognome e nome
Data e luogo di nascita
Statura Capelli Occhi Gruppo sanguigno
Ministro

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
MOD. C.F.S./1
VALIDITÀ SEI ANNI dalla data di rilascio
IL TITOLARE DELLA PRESENTE È SOSTITUTO UFFICIALE DI PUBBLICA SICUREZZA
I.P.Z.S. - OFF. C.V. - ROMA

ALLEGATO A1

CORPO FORESTALE DELLO STATO

TESSERA DIRIGENTI

N. 000000

Data rilascio

Qualifica
DIRIGENTE SUPERIORE

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Statura

Capelli

Occhi

Gruppo sanguigno

Capo del C.F.S.

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

MOD. C.F.S./2

VALIDITÀ SEI ANNI
dalla data di rilascio

IL TITOLARE DELLA PRESENTE
È SOSTITUTO UFFICIALE
DI PUBBLICA SICUREZZA

I.P.Z.S. - OFF. C.V. - ROMA

ALLEGATO A2

CORPO FORESTALE DELLO STATO

TESSERA DIRIGENTI N. 000000

Data rilascio | Qualifica

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Statura | Capelli | Occhi | Gruppo sanguigno

Capo del C.F.S.

ALLEGATO A3

CORPO FORESTALE DELLO STATO
TESSERA FUNZIONARI
N. 000000
Data rilascio
Qualifica
Cognome e nome
Data e luogo di nascita
Statura
Capelli
Occhi
Gruppo sanguigno
Capo del C.F.S.

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
MOD. C.F.S./2b
VALIDITÀ SEI ANNI
dalla data di rilascio
IL TITOLARE DELLA PRESENTE
È UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA
E SOSTITUTO UFFICIALE
DI PUBBLICA SICUREZZA
I.P.Z.S. - OFF. C.V. - ROMA

ALLEGATO A4

**CORPO FORESTALE DELLO STATO**

TESSERA PERSONALE r. DIRETTIVO SP. N. 000000

**Data rilascio** **Qualifica**

**Cognome e nome**

Spazio riservato alla foto

**Data e luogo di nascita**

**Statura** **Capelli** **Occhi** **Gruppo sanguigno**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - Corpo Forestale dello Stato

**Capo del C.F.S.**

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

MOD. C.F.S./2c

VALIDITÀ SEI ANNI
dalla data di rilascio

IL TITOLARE DELLA PRESENTE
È UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA
E SOSTITUTO UFFICIALE
DI PUBBLICA SICUREZZA

I.P.Z.S. - OFF. C.V. - ROMA

**01A11567**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 ottobre 2001.

**Scioglimento della società cooperativa «Andromeda soc. coop. a r.l.», in Nuoro.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI NUORO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della cooperativa sottoelencata, dai quali emerge che la cooperativa suddetta si trova nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59 art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «Andromeda soc. coop. a r.l.», con sede in Nuoro, costitutita in data 10 ottobre 1973, rogito notaio SAU, repertorio n. 18925, registro società n. 682 del tribunale di Nuoro; B.U.S.C. n. 969/155220.

Nuoro, 11 ottobre 2001

p. *Il direttore provinciale:* MURA CHERCHI

**01A11660**

---

DECRETO 11 ottobre 2001.

**Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Pratomagno 2 a r.l.», in Loro Ciuffenna.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI AREZZO

Visto l'art. 2544, comma primo, prima parte del codice civile, così come integrato dall'art, 18 della legge n. 59/1992 comma 1, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno presentato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile l'Autorità amministrativa di vigilanza nella fattispecie può discrezionalmente disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le Società cooperative in argomento si identifica con il Ministero del lavoro e politiche sociali;

A seguito del decreto direttoriale datato 6 marzo 1996, con il quale il superiore Ministero ha decentrato alle D.P.L. le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile per le quali non necessita nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il provvedimento di scioglimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Acquisito il parere della Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - emesso in data 18 luglio 2001;

Decreta:

Lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa (o consorzio) Cooperativa Pratomagno 2 a r. l. - Sede sociale: Loro Ciuffenna - P.p. 1357 - P.n. 217257.

Per la quale sono stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte. Il suddetto provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Arezzo, 11 ottobre 2001

*Il direttore:* LORUSSO

**01A11654**

---

DECRETO 11 ottobre 2001.

**Scioglimento di alcune società cooperative.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI NUORO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400 art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative suddette si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Visti il parere del comitato centrale espresso nella riunione del 18 luglio 2001;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «L'Erica a r.l.», con sede in Mamoiada (Nuoro), costituita in data 22 marzo 1989, rogito notaio Sau, repertorio n. 130745, registro società n. 2789 del tribunale di Nuoro, B.U.S.C. n. 1419/247408;

2) società cooperativa sociale «Nuovi Orizzonti a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 18 dicembre 1995, rogito notaio Sau, repertorio n. 189946, registro imprese n. 59208/96 del registro delle imprese di Nuoro; B.U.S.C. n. 1539/274858;

3) società coaperativa «Sa Bonifica a r.l.» con sede in Villagrande (Nuoro), costituita in data 25 ottobre 1997, rogito notaio Castiglia, repertorio n. 46351, registro imprese n. 1342/1998 del registro delle imprese di Nuoro; B.U.S.C. n. 1583/280863.

Nuoro, 11 ottobre 2001

p. *Il direttore provinciale:* MURA CHERCHI

**01A11662**

---

DECRETO 12 ottobre 2001.

**Scioglimento della società cooperativa mista P/L «Urbe Service», in Mercogliano.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI AVELLINO - SERVIZIO POLITICHE E CONFLITTI DI LAVORO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata;

Preso atto che detta cooperativa a seguito degli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative, espresso nella riunione del 18 luglio 2001 in merito allo scioglimento per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori;

Decreta:

La società cooperativa mista P/L «Urbe Service», con sede sociale in Mercogliano, costituita in data 18 giugno 1997 per rogito notaio dott. Leonardo Baldari, repertorio n. 10934, registro società n. 146124/97 del tribunale di Avellino, BU.S.C. n. 2130/281880, è sciolta, per atto d'autorità ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Avellino, 12 ottobre 2001

*Il direttore provinciale:* D'ARGENIO

**01A11663**

---

DECRETO 12 ottobre 2001.

**Scioglimento della società cooperativa «O.A.S.I. Organizzazione di assistenza sociale di intervento», in Vittorito.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, comma primo, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 18 luglio 2001;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 comma primo, del codice civile senza procedere alla nomina dei commissari liquidatori:

società cooperativa O.A.S.l Organizzazione di assistenza sociale di intervento, sede in Vittorito (L'Aquila), via S. Caterina 16 - B.U.S.C. n. 1909/236353, costituita per rogito del notaio Altiero Vittorio - repertorio n. 323, omologata in data 15 settembre 1988, iscritta al n. 1825 del registro delle imprese della Camera di commercio di L'Aquila.

L'Aquila, 12 ottobre 2001

*Il direttore reggente:* CELESTINI

**01A11655**

---

DECRETO 12 ottobre 2001.

**Scioglimento della società cooperativa agricola «Madonna della Margana - piccola società cooperativa» a responsabilità limitata, in Latina.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, che ha decentrato a livello pro-

vinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Esaminato il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 18 luglio 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa agricola «Madonna della Margana - Piccola società cooperativa» a responsabilità limitata con sede in Latina costituita per rogito notaio Lottini Massimo in data 14 maggio 1998, repertorio n. 41236, registro società n. 23205 - B.U.S.C. n. 3509.

Latina, 12 ottobre 2001

*Il direttore:* D'INCERTOPADRE

**01A11658**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 ottobre 2001.

**Ridefinizione del numero dei posti per immatricolazioni ai corsi di durata triennale e corsi di diploma universitario afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia, per l'anno 2001/2002.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2001 con il quale è stato determinato, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di durata triennale e di diploma universitario di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2001 con il quale sono state apportate modifiche al precitato decreto ministeriale 2 luglio 2001;

Vista la tabella parte integrante del predetto decreto ministeriale 2 luglio 2001 ed, in particolare, il numero dei posti previsti per le immatricolazioni degli studenti comunitari e non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 286, articolo 39, comma 5, relativo ai corsi universitari in fisioterapista, in tecnico sanitario di radiologia medica, in infermiere, in igienista dentale, in ortottista assistente in oftalmologia, in ostetrico/a e in tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale;

Vista la nota in data 23 agosto 2001 con la quale la Seconda università di Napoli comunica che, per mero errore materiale, è stata a suo tempo comunicata l'offerta potenziale formativa per il corso in fisioterapista, in misura inferiore a quella programmabile dall'Ateneo corrispondente ad ottanta;

Viste le note in data 3 e 24 settembre 2001 con le quali l'Università Cattolica «S. Cuore», comunica l'impossibilità di attivare presso L'Arge provincia autonoma di Bolzano i corsi in fisioterapista e in infermiere e l'attivazione di quest'ultimo corso presso la AUSL Centro Molise di Campobasso, ridefinendo le potenzialità formative;

Vista la nota in data 6 settembre 2001 con la quale l'Università «La Sapienza» di Roma richiede l'ampliamento di dieci posti per il corso in fisioterapista presso il polo didattico della regione Molise - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Neuromed di Pozzilli;

Viste le note rispettivamente in data 6 e 18 settembre 2001 con le quali l'Università di Bari richiede l'ampliamento di settanta posti per il corso in infermiere, di quaranta per il corso in fisioterapista e di venti per il corso in igienista dentale;

Vista la nota in data 13 settembre con la quale l'Università di Modena e Reggio Emilia richiede l'ampliamento di venti posti per il corso in radiologia medica;

Vista la nota in data 21 settembre 2001 con la quale l'Università de L'Aquila richiede l'ampliamento di dieci posti per i corsi in infermiere, in igienista dentale, in ortottista assistente in oftalmologia, in ostetrico/a, in tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale e di venti posti per il corso in fisioterapista;

Vista la nota in data 25 settembre con la quale l'Università di Chieti richiede l'ampliamento di quaranta posti per il corso in infermiere;

Vista la nota in data 3 ottobre con la quale l'Università di Bari comunica che, per mera omissione, non ha a suo tempo indicato in venticinque il numero dei posti per le immatricolazioni al corso di laurea in infermiere presso la Scuola sottufficiali della Marina militare di Taranto;

Considerato che con le richiamate note le rispettive Università comunicano che la richiesta è adeguata alle risorse e alle strutture disponibili;

Visto il parere del Ministero della sanità in data 28 giugno 2001;

Visti i pareri espressi dal Ministero salute in data 24 e 26 settembre 2001;

Considerata la necessità di procedere alla ridefinizione del numero dei posti per le immatricolazioni ai corsi di durata triennale e corsi di diploma universitario afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia per l'anno accademico 2001/2002:

Decreta:

Art. 1.

1. L'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 2 luglio 2001, di cui alle premesse, è modificato nel senso che ad alcuni corsi di durata triennale e di diploma universitario di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni degli studenti comunitari e non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 286, articolo 39, comma 5, e degli studenti non comunitari residenti all'estero, risulta essere il seguente:

diploma in tecnico sanitario di radiologia medica (o corso laurea afferente alla classe 3): da 673 a 693;

diploma in infermiere (o corso laurea afferente alla classe 1): da 11.013 a 10.968;

diploma in fisioterapista (o corso di laurea afferente alla classe 2): da 1.872 a 1.942;

diploma in igienista dentale (o corso laurea afferente alla classe 3): da 315 a 345;

diploma in ortottista assistente in oftalmologia (o corso laurea afferente alla classe 2): da 201 a 211;

diploma in ostetrico/a (o corso laurea afferente alla classe 1): da 842 a 852;

diploma in tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale (o corso laurea afferente alla classe 2): da 235 a 245.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 2 luglio 2001 sono apportate le seguenti modifiche in merito al numero dei posti disponibili per le immatricolazioni degli studenti comunitari e non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 286, articolo 9, comma 5:

corso di diploma universitario in tecnico sanitario di radiologia medica (o corso laurea afferente alla classe 3):

Università di Modena e Reggio Emilia: da 15 a 35;

corso di diploma universitario in infermiere (o corso laurea afferente alla classe 1):

Università di Bari: da 260 a 355;

Università di Chieti da 160 a 200;

Università de L'Aquila da 150 a 160;

Università Cattolica «S. Cuore» da 580 a 390.

corso di diploma universitario in fisioterapista (o corso laurea afferente alla classe 2):

Università di Bari da 100 a 140;

Università de L'Aquila da 30 a 50;

Seconda Università di Napoli da 65 a 80;

Roma «La Sapienza» I Facoltà da 185 a 195;

Università Cattolica «S. Cuore» da 115 a 100;

corso di diploma universitario in igienista dentale (o corso laurea afferente alla classe 3):

Università di Bari da 10 a 30;

Università de L'Aquila da 20 a 30.

corso di diploma universitario in ortottista assistente in oftalmologia (o corso laurea afferente alla classe 2):

Università de L'Aquila da 20 a 30.

corso di diploma universitario in ostetrico/a (o corso laurea afferente alla classe 1):

Università de L'Aquila da 20 a 30.

corso di diploma universitario in tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale (o corso laurea afferente alla classe 2):

Università de L'Aquila da 20 a 30.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2001

*Il Ministro:* MORATTI

**01A11666**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 6 giugno 2001.

**Clausole in materia di progettazioni e relativa responsabilità a carico delle imprese.** (Deliberazione n. 236).

IL CONSIGLIO

Vista la relazione dell'Ufficio affari giuridici appresso riportata;

*Considerato in fatto.*

L'A.G.I. Associazione imprese generali, ha inviato una segnalazione relativa alla prassi, seguita da alcune stazioni appaltanti, di imporre, ai fini della partecipazione alle gare, la sottoscrizione di clausole di «incerta portata» aventi ad oggetto l'attestazione di completezza ed eseguibilità della progettazione relativa ai lavori da eseguire, nel particolare l'A.G.I. si riferisce a dichiarazioni contenenti l'affermazione di aver eseguito uno studio approfondito del progetto riguardante l'appalto e «che esso ha valore di progetto esecutivo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia ed è adeguato e suf-

ficiente ai fini della definizione dei dettagli costruttivi, progetto di cantiere», deve essere dichiarato inoltre che «l'opera può essere realizzata al prezzo offerto».

*Considerato in diritto.*

L'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, prevede, al comma 2, che «l'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonchè di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso rimunerativi e tali da consentire il ribasso offerto».

Alla luce di tale norma risulta evidente che, come affermato con determinazione n. 4/2001, in data 31 gennaio 2001, tutta l'attività progettuale rientra di norma nei compiti e nelle attribuzioni della stazione appaltante, pur restando consentito all'appaltatore, in virtù del principio civilistico della diligenza professionale, della natura imprenditoriale del soggetto esecutore, del possesso di significativi requisiti di qualificazione, interloquire con la stessa S.A., «ma nel rispetto delle previsioni del progetto esecutivo come documento compiutamente definito dall'amministrazione e da essa approvato, e che, ordinariamente, le imprese conoscono in sede di gara».

Ove poi si consideri quanto pure affermato nella stessa determinazione n. 4/2001, sopra citata relativamente alla «cantierizzazione» e cioè che la stessa non può certamente consistere nel completamento del progetto esecutivo, ma deve intendersi come la produzione di quella documentazione elaborata per tradurre le indicazioni e scelte contenute nel progetto in istruzioni e piani operativi, (cioè l'attività dell'impresa che ha piena competenza nel determinare l'organizzazione dei lavori), ne consegue necessariamente che, qualora il progetto si dovesse rivelare effettivamente inadeguato in fase esecutiva, sarà lo stesso committente che dovrà procedere alle relative modifiche.

Quanto sopra premesso non può che ribadirsi quanto affermato nella ripetuta determinazione n. 4/2001 e cioè che «non risulta oggi ammissibile prevedere a carico dell'impresa la possibile modifica del progetto ovvero l'assunzione della piena responsabilità tecnica dell'esecuzione quale che sia la effettiva esecutività del progetto», con la conseguenza che qualunque clausola riguardante dichiarazioni richieste per la partecipazione a gare, il cui contenuto esuli da quanto previsto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, risulta *«tamquam non esset»*, non risultando peraltro legittima l'eventuale esclusione dalla procedura di gara per la mancata produzione di tali dichiarazioni, va da sè che l'appaltatore risulta comunque responsabile (a titolo extracontrattuale e precontrattuale) dei propri comportamenti in mala fede, anche se concretizzatisi in omissioni e reticenze o in assunzioni di responsabilità, superficialmente o dolosamente affermate con la riserva mentale di non rispettare l'impegno assunto.

*In base a quanto sopra considerato,*

IL CONSIGLIO

*Delibera*:

Qualunque previsione che sposti sull'impresa appaltatrice l'assunzione di responsabilità circa la corretta redazione del progetto esecutivo, laddove la predisposizione di esso spetti al committente, costituisce clausola «*tamquam non esset*», fermo restando che l'appaltatore resta comunque responsabile (a titolo extracontrattuale o precontrattuale) dei propri comportamenti in mala fede, anche se concretizzatesi in omissioni e reticenze o in assunzioni di responsabiltà, superficialmente o dolosamente affermate con la riserva mentale di non rispettare l'impegno assunto.

Risulta illegittima l'esclusione dalla procedura di gara per la mancata produzione di dichiarazioni richieste nel senso sopra indicato.

Manda all'Ufficio affari giuridici perchè comunichi la presente deliberazione al soggetto istante.

Roma, 6 giugno 2001

*Il presidente:* GARRI

*Il segretario:* ESPOSITO

**01A11612**

DELIBERAZIONE 26 luglio 2001.

**Bando di gara per l'appalto integrato della progettazione esecutiva e costruzione degli impianti fissi della tramvia Valli Bergamasche, prima tratta funzionale.** (Deliberazione n. 291).

*Stazione appaltante: T.E.B. Tramvie Elettriche Bergamasche*

*Esponente: imprese Pontello e Collini*

*Riferimento normativo: art. 19, comma 1, lettera b), della legge n. 109/1994 e successive modificazioni integrative.*

IL CONSIGLIO

Vista la relazione dell'ufficio affari giuridici appresso riportata;

*Considerato in fatto.*

Le imprese Pontello e Collini hanno inviato due esposti a questa autorità relativamente ad alcune clausole del bando di gara indicato in oggetto ritenute non conformi alla normativa vigente; a seguito di ciò la stazione appaltante ha proceduto, in autotutela, ad annullare il bando, ad apportare alcune lievi modifiche al progetto, rielaborando e ripubblicando il bando stesso.

Per quanto riguarda i quesiti posti dall'impresa Pontello, riguardanti problematiche di carattere generale, si è ritenuto necessario un approfondimento per ciò che riguarda i seguenti punti:

legittimità della clausola di capitolato speciale che prevede che non possano essere variate la qualità e le quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo posto a base di gara e che non possano essere proposte variazioni neanche migliorative;

legittimità dell'operato della stazione appaltante in merito alla mancata redazione del piano di sicurezza e coordinamento unitamente alla redazione del progetto definitivo, limitandosi alla redazione di «linee guida per la stesura del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione esecutiva», pur predeterminando l'importo, fisso ed invariabile e non soggetto a ribasso d'asta dei costi per la sicurezza;

possibilità di affidare mediante licitazione privata la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera non essendo possibile determinare esattamente i costi dell'opera con il solo progetto definitivo.

*Ritenuto in diritto.*

La fattispecie in esame attiene ad un appalto integrato disciplinato dall'art. 19, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni integrative, in base al quale i contratti d'appalto di lavori pubblici possono avere ad oggetto, oltre alla esecuzione dei lavori, di cui al relativo art. 2, comma 1, della stessa legge, anche la progettazione esecutiva di cui all'art. 16, comma 5, sempreché la componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50% sul valore dell'opera.

La gara in tal caso avverrà sul progetto definitivo, corredato, ai sensi dell'art. 25, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d'appalto redatti secondo le modalità di cui al successivo art. 45; il capitolato deve prevedere la sede ed i tempi della progettazione esecutiva, nonché le modalità di controllo del rispetto, da parte dell'affidatario, delle indicazioni del progetto definitivo; ai sensi del comma 4 dello stesso articolo «gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari sono sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze di tecniche e di costo».

Risulta in tal modo confermata la tendenza di fondo di tutta la nuova normativa sui lavori pubblici che, ponendo la progettazione come attività centrale rispetto a quella riguardante i lavori pubblici, ha inciso profondamente sulle relative regole dettandone nuove e precise, e, ponendo un legame di interdipendenza con gli altri istituti che fanno parte dell'appalto di opera pubblica, ha definito un percorso preciso per tutta l'attività di progettazione, predeterminato per ogni fase di approfondimento in base al quale le scelte e decisioni assunte non possono essere smentite nel livello successivo.

Per quanto attiene l'appalto integrato occorre osservare che detto istituto deve necessariamente essere interpretato in diretta connessione con il divieto, sancito dalla direttiva comunitaria e ripreso dal regolamento generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 all'art. 16, comma 3, di «introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine una produzione determinata...».

Quanto sopra, nel caso di appalto integrato a prevalente componente impiantistica, porta come conseguenza che la stazione appaltante, nel rispetto di tale divieto, debba comunque consentire, all'appaltatore di individuare, in sede di redazione di progetto esecutivo, le singole parti della componente impiantistica, nel rispetto delle prescrizioni e delle prestazioni previste nel capitolato speciale d'appalto.

Si ritiene inoltre opportuno confermare quanto già statuito per caso analogo nell'adunanza del 19 aprile 2000, laddove si è precisato che per componente tecnologica si deve intendere «il riferimento a tecniche e/o procedure costruttive comuni ma non usuali, tecniche che possono, senza introdurre modifiche al progetto definitivo, influire sul risultato esecutivo, per la qual cosa l'impresa è chiamata ad apportare il proprio contributo di esperienza ed organizzazione con particolare riferimento a particolari costruttivi e/o esecutivi di dettaglio».

Da ultimo si sottolinea che anche nel caso di appalto integrato è applicabile quanto disposto dall'art. 11 del capitolato generale d'appalto approvato con decreto del Ministero lavori pubblici n. 145/2000, di «proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'art. 25, comma 3, secondo periodo, della legge di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori».

Per quanto attiene alla legittimità dell'operato della stazione appaltante che, in fase di appalto integrato, ha predeterminato l'importo della sicurezza, occorre considerare che la principale novità introdotta dalla recente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, da ultimo con il decreto legislativo n. 494/1996, è certamente quella di aver attribuito in capo al committente, obblighi e responsabilità in materia di sicurezza e salute ai quali lo stesso era precedentemente risultato estraneo. Ove si consideri, inoltre, l'obbligo per l'appaltatore, pur in presenza di piani elaborati a cura del committente, di redigere il piano operativo per la sicurezza concernente l'autonoma organizzazione del cantiere, integrativo di quello predisposto dalla stazione appaltante, emerge con chiarezza che secondo la volontà del legislatore, il rapporto tra committente e appaltatore in materia di sicurezza, deve risultare un rapporto di collaborazione e coordinazione, il cui scopo principale è quello di addivenire all'esecuzione delle opere in regime di sicurezza.

Per quanto attiene, infine, l'ultimo punto evidenziato dall'esponente e cioè la legittimità di adottare il sistema della licitazione privata per l'affidamento di un appalto integrato, si evidenzia che, sulla base del dettato della norma, non sembra esservi alcun motivo ostativo, atteso quanto stabilito al comma 1, dell'art. 20 della legge n. 109/1994: «gli appalti di cui all'art. 19 sono affidati mediante pubblico incanto o licitazione privata».

*In base a quanto sopra considerato,*

IL CONSIGLIO

*Delibera:*

È conforme alla norma legislativa e regolamentare la clausola di capitolato speciale che prevede che non possano essere introdotte modifiche al progetto definitivo, restando salva la possibilità di proporre, ai sensi dell'art. 11 del capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale n. 145/2000, eventuali variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori;

È conforme alla norma legislativa e regolamentare predeterminare da parte della stazione appaltante, l'importo della sicurezza, già in fase di progetto definitivo, nel presupposto che la principale responsabilità in materia di sicurezza resta in capo al committente. Peraltro l'impresa, che è a sua volta responsabile della sicurezza in fase esecutiva, ha la possibilità, in sede di redazione del progetto esecutivo, di introdurre integrazioni al piano di sicurezza individuato dall'amministrazione nel progetto definitivo;

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge n. 109/1994 l'appalto integrato può essere affidato mediante licitazione privata o pubblico incanto;

Manda all'ufficio affari giuridici perché comunichi la presente deliberazione al soggetto istante.

Roma, 26 luglio 2001

*Il presidente:* GARRI

*Il segretario:* ESPOSITO

**01A11615**

# CIRCOLARI

## AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE 26 ottobre 2001, n. **85.**

**Contabilità standardizzata di magazzino dei frantoi oleari (art. 9, regolamento CE n. 2366/98) a decorrere dalla campagna 2001/2002. Circolari AGEA n. 58 del 10 luglio 2001 e n. 80 del 17 ottobre 2001.**

*Al Ministero politiche agricole e forestali - Dipartimento politiche di mercato - Dir. Gen. politiche agroalimentari - Ufficio materie grasse vegetali*

*Alle regioni - Assessorati agricoltura - Ispettorati provinciali*

*All'Agecontrol S.p.a.*

*All'associazione nazionale Frantoiani d'Italia*

*Alle unioni e associazioni di Frantoiani*

*Alle unioni e associazioni degli olivicoltori*

A seguito della emanazione di apposito parere richiesto ai competenti servizi della Commissione europea in merito alla interpretazione delle norme di cui all'art. 9, par. 1, del regolamento citato in oggetto, si precisa quanto segue.

Innanzi tutto, sulla base del suddetto parere, si ribadisce che:

sulla base dell'art. 8, lettera *b)* del Reg. (CE) n. 2366/98, ogni frantoio, piccolo e/o grande, deve tenere una contabilità di magazzino comprendente almeno le informazioni specificate all'art. 9, par. 1;

tutti i frantoi sono obbligati ad inviare all'organismo competente l'estratto mensile delle registrazioni giornaliere previste dalle lettere *a), b), c), d), e), f)* e *g)* del menzionato art. 9, par. 1.

Tale estratto può essere trasmesso anche attraverso il modello gratuito fornito dall'AGEA, ritenuto conforme alla regolamentazione comunitaria.

Al riguardo però la Commissione, pur ritenendo che:

la regolamentazione non prevede in modo esplicito l'obbligatorietà di una compilazione dei totali delle registrazioni giornaliere,

ha tuttavia precisato che:

la compilazione dei totali delle registrazioni giornaliere deve comunque avvenire mensilmente e trasmessi agli organismi competenti (Agecontrol e Uffici provinciali territorialmente competenti) entro il 10 del mese successivo a quello considerato.

Di conseguenza le disposizioni contenute nelle circolari Agea n. 58 del 10 luglio 2001 e n. 80 del 17 ottobre 2001 si intendono modificate nelle parti in contrasto con quanto sopra precisato.

Roma, 26 ottobre 2001

*Il direttore dell'area organismo pagatore:* MIGLIORINI

**01A11983**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

*Cambi del giorno 1º novembre 2001*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 0,9097 |
| Yen giapponese | 110,72 |
| Corona danese | 7,4481 |
| Lira Sterlina | 0,62060 |
| Corona svedese | 9,5850 |
| Franco svizzero | 1,4725 |
| Corona islandese | 94,92 |
| Corona norvegese | 7,9850 |
| Lev bulgaro | 1,9470 |
| Lira cipriota | 0,57445 |
| Corona ceca | 33,628 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 255,13 |
| Litas lituano | 3,6346 |
| Lat lettone | 0,5627 |
| Lira maltese | 0,4045 |
| Zloty polacco | 3,7113 |
| Leu romeno | 28232 |
| Tallero sloveno | 220,1550 |
| Corona slovacca | 43,535 |
| Lira turca | 1431000 |
| Dollaro australiano | 1,7781 |
| Dollaro canadese | 1,4486 |
| Dollaro di Hong Kong | 7,0973 |
| Dollaro neozelandese | 2,1823 |
| Dollaro di Singapore | 1,6627 |
| Won sudcoreano | 1174,42 |
| Rand sudafricano | 8,5935 |

*Cambi del giorno 2 novembre 2001*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 0,9056 |
| Yen giapponese | 110,05 |
| Corona danese | 7,4483 |
| Lira Sterlina | 0,61830 |
| Corona svedese | 9,5336 |
| Franco svizzero | 1,4741 |
| Corona islandese | 94,71 |
| Corona norvegese | 7,9690 |
| Lev bulgaro | 1,9466 |
| Lira cipriota | 0,57435 |
| Corona ceca | 33,530 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 254,90 |
| Litas lituano | 3,6175 |
| Lat lettone | 0,5609 |
| Lira maltese | 0,4035 |
| Zloty polacco | 3,7200 |
| Leu romeno | 28115 |
| Tallero sloveno | 220,4768 |
| Corona slovacca | 43,525 |
| Lira turca | 1419000 |
| Dollaro australiano | 1,7864 |
| Dollaro canadese | 1,4464 |
| Dollaro di Hong Kong | 7,0637 |
| Dollaro neozelandese | 2,1861 |
| Dollaro di Singapore | 1,6572 |
| Won sudcoreano | 1169,13 |
| Rand sudafricano | 8,6919 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**01A12099-01A12098**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

### Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino», registrata con Regolamento della Commissione (CE) n. 1236/96 del 1º luglio 1996, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino», registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del lº luglio 1996, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal consorzio per la tutela del Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino, con sede in Castel San Giorgio (Salerno), via Piave 120, mediante talune variazioni ed integrazioni al testo di detto disciplinare.

Considerato che le modifiche proposte non riducono il legame con l'ambiente geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario e non compromette la qualità del prodotto ottenuto;

considerato che il Regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la facoltà, ai sensi dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre modifiche ai disciplinari di produzione già approvati in ambito comunitario;

ritiene di dover procedere alla pubblicazione della proposta di modifiche nel testo di seguito riportato e di dover pubblicare altresì, per una migliore conoscenza degli operatori interessati, l'intero testo della proposta di disciplinare di produzione aggiornato con le modifiche in questione.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ufficio tutela qualità dei prodotti agricoli - via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla commissione europea.

A) PROPOSTA DI MODIFICHE AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «SAN MARZANO DELL'AGRO SARNESE-NOCERINO» (REG. DELLA COMMISSIONE (CE) n. 1263/96 DEL 1º LUGLIO 1996).

All'art. 2, comma 2, anziché: «La denominazione d'origine protetta (DOP): "Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino", senza altra qualificazione, è riservata al pomodoro pelato ottenuto da piante dell'ecotipo S. Marzano. Possono concorrere alla produzione di detto pomodoro, linee ottenute a seguito di miglioramento genetico dell'ecotipo S. Marzano sempre che siano coltivate nell'ambito del territorio così come delimitato nel successivo art. 3 e presentino caratteristiche conformi allo standard di cui all'art. 5.», leggi: «La denominazione d'origine protetta (DOP): "Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino", senza altra qualificazione, è riservata al pomodoro pelato ottenuto da piante dell'ecotipo S. Marzano. Possono concorrere alla produzione di detto pomodoro, linee ottenute a seguito di miglioramento genetico dell'ecotipo S. Marzano semprechè, sia il miglioramento che la coltivazione, avvenga nell'ambito del territorio così come delimitato nel successivo art. 3 e presentino caratteristiche conformi allo standard di cui all'art. 5.».

L'art. 3, ultimo comma: «Altre zone: qualora aree limitrofe del territorio indicato nell'art. 3 del disciplinare, avanzino richiesta di estensione della protezione, la regione Campania è competente ad esprimersi al riguardo dopo aver esperito gli opportuni accertamenti e sentito il parere delle associazioni dei produttori e degli industriali conservieri interessate.», è depennato.

All'art. 4, comma 7, anziché: «Il sesto d'impianto deve essere minimo di 50 cm sulla fila e 120 cm tra le file; sono ammessi sesti più ampi.», leggi: «Il sesto d'impianto deve essere minimo di 40 cm sulla fila e 110 cm tra le file».

All'art. 4, comma 8, è depennata la seguente dicitura: «È vietata la coltivazione a piano o a terra in ambiente protetto.».

All'art. 4, comma 9, primo periodo, anziché: «La raccolta dei frutti dev'essere eseguita esclusivamente a mano, in maniera scalare, quando essi raggiungono la completa maturazione. Il numero delle raccolte varia da 2 a 4.», leggi: «La raccolta dei frutti dev'essere eseguita esclusivamente a mano, in maniera scalare, quando essi raggiungono la completa maturazione, ed avviene in più riprese.».

All'art. 4, comma 9, secondo periodo, anziché: «I frutti raccolti e destinati alla trasformazione industriale (pelati), devono essere sistemati e trasportati in contenitori di plastica la cui capienza è di circa Kg 25.», leggi: «I frutti raccolti devono essere sistemati e trasportati in contenitori di plastica, la cui capienza va dai 25 ai 30 Kg. Per il trasporto all'industria di trasformazione, le bacche arrivate al centro di raccolta aziendale e/o collettivo possono successivamente essere trasferite in cassoni, singolarmente identificati, che non superino i 2,5 quintali.».

All'art. 4, comma 10, anziché: «La resa massima è di circa 80 tonnellate per Ha e la resa in prodotto trasformato (pelato) può raggiungere valori normalmente superiori al 70%.», leggi: «La resa massima è di 80 tonnellate per Ha e la resa in prodotto trasformato non raggiunge valori superiori all'80%.».

All'art. 4, è depennato il seguente comma 11: «Tenuto conto dell'andamento stagionale e delle condizioni ambientali di coltivazione, la regione Campania, sentito il parere delle organizzazioni professionali agricole e degli industriali, fissa annualmente entro il 15 luglio, in via indicativa, la produzione media unitaria del Pomodoro S. Marzano.».

All'art. 4, al termine del comma 12, aggiunta di: « - pomodori pelati a filetti: lavaggio e cernita - pelatura - separazione pelli - cernita prodotto - filettatura - sgrondatura - inscatolamento - aggiunta liquido di governo a pressione atmosferica o sotto vuoto - aggraffatura - sterilizzazione - raffreddamento scatole - magazzinaggio. Preparati in accordo alle buone norme di produzione.».

All'art. 5, comma 1, punto 2, anziché:

«*a)* bacca prevalentemente biloba, forma allungata parallelepipeda tipica con lunghezza da 60 a 80 mm calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare;

*b)* rapporto assi: non inferiore a 2,2 ± 0,2 (calcolato tra lunghezza dell'asse longitudinale e quella dell'asse trasversale maggiore nel piano equatoriale);

*c)* assenza di peduncolo;

*d)* colore rosso tipico della varietà;

*e)* facile distacco della cuticola;

*f)* ridotta presenza di vuoti placentari;

*g)* *pH* non superiore a 4,50;

*h)* residuo rifrattometrico a 20º C uguale o superiore al 4,0%;

*i)* limitata presenza di fasci vascolari ispessiti nella zona peziolare (fittone).

Sono ammesse le seguenti tolleranze:

al punto *a)* frutti di forma leggermente irregolare, ma tipica della varietà, purché non interessino più del 5% della partita;

al punto *c)*: peduncoli: massimo l'1% dei frutti;

al punto *d)*: area gialla fino ad un massimo di 2 c mq per frutto purché non interessino più del 5% della partita;

al punto *h)* è ammissibile per il residuo rifrattometrico a 20º C una tolleranza di -0,2.», leggi: «Standard 1:

*a)* bacca con due o tre logge, forma allungata parallelepipeda tipica con lunghezza da 60 a 80 mm calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare;

*b)* sezione trasversale angolata;

*c)* rapporto assi: non inferiore a 2,2 ± 0,2 (calcolato tra lunghezza dell'asse longitudinale e quella dell'asse trasversale maggiore nel piano equatoriale);

*d)* assenza di peduncolo;

*e)* colore rosso tipico della varietà;

*f)* facile distacco della cuticola;

*g)* ridotta presenza di vuoti placentari;

*h)* *pH* non superiore a 4,50;

*i)* residuo rifrattometrico a 20º C uguale o superiore al 4,0%;

*l)* limitata presenza di fasci vascolari ispessiti nella zona peziolare (fittone).

Standard 2:

*a)* bacca con due o tre logge, forma allungata cilindrica tendente al piramidale con lunghezza da 60 a 80 mm calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare;

*b)* sezione trasversale tondeggiante;

*c)* rapporto assi: non inferiore a 2,2 ± 0,2 (calcolato tra lunghezza dell'asse longitudinale e quella dell'asse trasversale maggiore nel piano equatoriale);

*d)* assenza di peduncolo;

*e)* colore rosso tipico della varietà;

*f)* facile distacco della cuticola;

*g)* ridotta presenza di vuoti placentari;

*h)* *pH* non superiore a 4,50;

*i)* residuo rifrattometrico a 20º C uguale o superiore al 4,0%;

*l)* limitata presenza di fasci vascolari ispessiti nella zona peziolare (fittone).».

All'art. 6, comma 1, anziché: «La denominazione d'origine protetta - DOP - "Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino" designa i frutti interi ottenuti dalla pelatura di bacche....», leggi: «La denominazione d'origine protetta - DOP - "Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino" designa i frutti interi o a filetti ottenuti dalla pelatura di bacche...».

All'art. 6, comma 2, primo trattino, anziché: «colore rosso, ragionevolmente uniforme con un rapporto a/b (misurato con colorimetro tristimolo impiegando una mattonella standard di riferimento con le seguenti caratteristiche L=25,9; a=28,5; b= 13,1 ) non inferiore a 2,2. La determinazione dovrà essere eseguita sul prodotto passato su setacci con luce di 0,4 mm ed opportunamente disaerato;», leggi: «colore rosso tipico della varietà, valutato con metodo visivo; è ammessa una presenza di area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purché non interessi più del 5% del campione considerato».

All'art. 6, comma 2, quinto trattino, anziché: «- essere interi o comunque tali da non presentare lesioni che modifichino la forma o il volume del frutto per non meno del 70% del peso del prodotto sgocciolato per recipienti di contenuto netto non superiore a g 400 e non meno dell'80% degli altri casi;», leggi: «- essere interi o comunque tali da non presentare lesioni che modifichino la forma o il volume del frutto per non meno del 65% del peso del prodotto sgocciolato;».

All'art. 6, comma 2, sesto trattino, anziché: «- residuo ottico rifrattometrico netto a 20º C non inferiore al 5%;», leggi: «- residuo ottico rifrattometrico netto a 20º C non inferiore al 4%;».

All'art. 6, comma 2, ottavo trattino, anziché: «- il valore delle muffe, dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve superare il 30% dei campi positivi;», leggi: «- il valore delle muffe, dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve superare il 30% dei campi positivi per prodotti con un residuo

ottico rifrattometrico a 20º C inferiore al 6% e, il 40% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20º C uguale o superiore al 6%.».

All'art. 6, comma 2, dopo il dodicesimo trattino, aggiunta del seguente trattino: «- è consentita l'aggiunta di acido citrico come coadiuvante tecnologico.».

All'art. 6, comma 2, a seguito dell'introduzione del pomodoro pelato a filetti, si rende necessaria l'integrazione dei relativi requisiti minimi, con conseguente sdoppiamento del testo, come di seguito riportato:

*a)* pomodori pelati interi: con tutti i requisiti minimi previsti e le relative modifiche sopra indicate per l'art. 6, comma 2;

*b)* pomodori pelati a filetti: gli stessi requisiti previsti per i pomodori pelati interi, tranne la parte relativa alla interezza dei frutti che è la seguente:

pomodori pelati tagliati longitudinalmente a spicchi.

All'art. 7, anziché: «Il Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino» -DOP- può essere confezionato in contenitori di vetro e in scatole di banda stagnata di scelta standard D. R. F. (doppia riduzione a freddo).

Le scatole devono essere di forma cilindrica con corpo cordonato e saldato elettricamente. Le caratteristiche indicative delle scatole devono essere le seguenti:

corpo grezzo e fondelli verniciati sui due lati.

Spessore della banda stagnata in mm:

| FORMATO SCATOLE in g | SPESSORE BANDA STAGNATA in mm | COPERTURA BANDA STAGNATA in g/mq |
|---|---|---|
| 500 | Corpo 0,16 | D 11,2/2,8 |
| | Fondello 0,18 | 2,8/2,8 |
| 1.000 | Corpo 0,18 | D 11,2/2,8 |
| | Fondello 0,20 | 2,8/2,8 |
| 3.000 | Corpo 0,20 | D 11,2/2,8 |
| | Fondello 0,29 | 2,8/2,8 |

Tali caratteristiche fanno salve future modifiche dei contenitori rispondenti ad esigenze tecnologiche e mercantili nuove o specifiche ma comunque idonee al prodotto in oggetto.», leggi: «Il Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino» -DOP- può essere confezionato in contenitori di vetro e in scatole di banda stagnata di scelta standard D. R. F. (doppia riduzione a freddo).

Tali caratteristiche fanno salve future modifiche dei contenitori rispondenti ad esigenze tecnologiche e mercantili nuove o specifiche ma comunque idonee al prodotto in oggetto, nei limiti consentiti dalle vigenti norme comunitarie in materia.

All'art. 8, comma 3, anziché: «Le industrie di trasformazione che esercitano la propria attività nel territorio di cui all'art. 3, dietro espressa autorizzazione concessa dalla regione Campania, dovranno includere, sulle etichette da applicare intorno ai contenitori di vetro o alle scatole di banda stagnata e sui cartoni che le contengono, le apposite dizioni: ...», leggi: «Le industrie di trasformazione che esercitano la propria attività nel territorio di cui all'art. 3, dovranno includere, sulle etichette da applicare intorno ai contenitori di vetro o alle scatole di banda stagnata e sui cartoni che le contengono, le apposite dizioni: ...».

All'art. 8, comma 3, tra le indicazioni da riportare nell'etichetta, aggiunta di: «pomodori pelati a filetti;».

All'art. 8, comma 4, anziché: «Deve altresì figurare il simbolo grafico specifico (logo).», leggi: «Deve altresì figurare il simbolo grafico specifico (logo), di seguito descritto:

*Descrizione del logo:*

Cerchio di stile grafico a tratto semplice e curvilineo affinché le immagini siano di facile comunicazione. I colori sono primari e forti: il rosso del pomodoro, il verde delle foglie ed il bianco che contorna il marchio richiama i colori della bandiera nazionale e sono in primo piano. Ad essi sono aggiunte sfumature di marrone per il tratto stilizzato del Vesuvio, fino ad arrivare ad un forte giallo per dare solarità all'immagine tutta; dal basso verso l'alto, infine, il blu che teorizza l'abbraccio del mare a tutto il nostro territorio. La dicitura «Pomodoro S. Marzano dell'agro sarnese-nocerino» è stata posizionata intorno ad un primo cerchio usando i colori verde su bianco.

Al centro del primo cerchio, in primo piano, troviamo l'immagine del classico grappolo di pomodoro San Marzano.

*Caratteristiche tecniche:*

Font usato per il testo: Gill Sans MT condensed;

colori nominati:

c: 24 m: 99 y: 97 k: 0;

c: 100 m: 0 y: 100 k: 100;

c: 4 m: 16 y: 83 k: 0;

c: 32 m: 45 y: 99 k: 1;

c: 100 m: 20 y: 0 k: 0;

c: 15 m: 4 y: 15 k: 0;

c: 7 m: 12 y: 18 k: 0;

c: l6 m: 7 y: 7 k: 0.

L'art. 9: «La regione Campania, direttamente o con l'ausilio di un'apposita struttura di controllo autorizzata ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, provvederà ad accertare la rispondenza del prodotto da trasformare e trasformato ai requisiti previsti dagli articolati del presente disciplinare.

Gli accertamenti delle caratteristiche del prodotto fresco possono essere eseguiti presso:

le aziende agricole, durante la fase di estrinsecazione del processo produttivo;

un centro di raccolta e/o presso lo stabilimento per la trasformazione, su di un campione prelevato seguendo le norme indicate per la campionatura.

L'accertamento dei requisiti del prodotto trasformato, dovrà essere effettuato presso l'industria che lo ha prodotto, su di un campione prelevato secondo i criteri della campionatura previsti dalle vigenti leggi.

Inoltre, la regione Campania, tramite le proprie strutture tecniche, è tenuta a verificare la consistenza delle superfici investite, i relativi riferimenti catastali e l'esatta ubicazione nel territorio dettagliato nell'art. 3, al fine di istituire un apposito albo dei terreni coltivati a pomodoro dell'ecotipo San Marzano che verrà aggiornato annualmente e pubblicato sul B.U.R.C.

Le richieste di inclusione nell'albo verranno prodotte direttamente dalle aziende agricole interessate, agli uffici regionali competenti per territorio.

Parimenti, la regione Campania, in collaborazione con le associazioni degli industriali conservieri, provvederà ad istituire un apposito albo degli industriali trasformatori ricadenti nel territorio di cui al precedente art. 3, in possesso dei requisiti indispensabili per la produzione del «Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino» a denominazione di origine protetta - D.O.P. -. Tale albo verrà pubblicato sul B.U.R.C. ed aggiornato periodicamente. Alla regione Campania, inoltre, in via transitoria, nelle more che si costituisca il con-

sorzio per la valorizzazione e la tutela del «Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino» a denominazione di origine protetta - D.O.P., sono demandati i seguenti compiti:

di gestire l'attuazione nonché l'osservanza delle norme del presente disciplinare;

di provvedere alla tutela dell'albo dei terreni coltivati «Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino» D.O.P. con relativi dati catastali e del relativo aggiornamento;

di provvedere alla tenuta ed al relativo aggiornamento dell'albo dei trasformatori;

di provvedere alla tenuta del registro di carico e scarico della materia prima e del prodotto finito;

di sviluppare e diffondere il miglioramento delle tecniche di coltivazione;

di promuovere il miglioramento genetico della pianta ed in particolare della bacca;

di sviluppare la ricerca sulla rispondenza delle caratteristiche analitiche-composizionali, biochimiche e molecolari degli ecotipi San Marzano;

di provvedere alla salvaguardia ed alla conservazione del germoplasma degli ecotipi di pomodoro San Marzano nonché alla loro selezione;

di avviare lo sviluppo di una politica sementiera degli ecotipi e delle linee migliorate del pomodoro San Marzano al fine di razionalizzare la produzione del materiale di propagazione (seme e piantine);

di promuovere il miglioramento dell'organizzazione economica dei produttori;

di stabilire precise norme di qualità attraverso parametri oggettivi derivanti da opportune attività di ricerca finalizzata, anche a rettifica dei parametri riportati negli articoli 5, 6 e 7 del presente disciplinare.», è sostituito dal seguente testo: «Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

A tal fine i terreni idonei alla coltivazione del pomodoro per la produzione della D.O.P. "Pomodoro S. Marzano dell'agro sarnese-nocerino", sono iscritti nell'apposito registro, attivato, tenuto e aggiornato dal citato organismo di controllo.

Le aziende di trasformazione della D.O.P. «Pomodoro S. Marzano dell "agro sarnese-nocerino" devono essere iscritte in altro apposito registro, tenuto e aggiornato dal predetto organismo di controllo.».

L'art. 10: «Chiunque, servendosi delle diciture sopraddette produce, trasforma, pone in vendita e comunque distribuisce per il consumo una produzione di "Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino":

senza aver ricevuto l'apposita autorizzazione;

che non corrisponde ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare;

è punito a norma delle vigenti leggi in materia di frodi e sofisticazioni.», è soppresso.

B) PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «SAN MARZANO DELL'AGRO SARNESE-NOCERINO».

Art. 1.

La denominazione di origine protetta (DOP) «Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino» è riservata al pomodoro che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dalle norme del presente disciplinare di produzione e trasformazione.

Art. 2.

La denominazione d'origine protetta (DOP): «Pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino, senza altra qualificazione, è riservata al pomodoro pelato ottenuto da piante dell'ecotipo S. Marzano. Possono concorrere alla produzione di detto pomodoro, linee ottenute a seguito di miglioramento genetico dell'ecotipo S. Marzano sempre che, sia il miglioramento che la coltivazione, avvenga nell'ambito del territorio così come delimitato nel successivo art. 3 e presentino caratteristiche conformi allo standard di cui all'art. 5.

Art. 3.

Il pomodoro ottenuto dall'ecotipo S. Marzano o da linee migliorate, per avvalersi della denominazione di origine protetta (DOP): «pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino» deve essere prodotto da aziende agricole e trasformato da aziende industriali entrambi ricadenti nelle aree territoriali così delimitate:

Provincia di Salerno:

L'intero territorio dei comuni di S. Marzano, Scafati, S. Valentino Torio;

Comune di Baronissi: a nord dal Km 10 della strada S.S. 88 - confine territorio comune di Fisciano, Ponte S. Chirico - abitato Orignano, ad ovest dal Km 10 della statale 88 - località Cariti al di sopra della S.S. 88 - Casa Fumo - Casa Mari - Casal Siniscalco - 100 m al di sopra della strada S.S. 88, ad est dell'abitato di Origliano - Masseria Petrone - Casa Faiella - S. Maria delle Grazie - Strada comunale S. Agnese e Caprecano a sud da Casa Siniscalchi - Casa Napoli sotto Monticello - Casa Staccando - Stradina comunale Staccarulo e abitato Caprecano.

Comune di Fisciano: da località Baliano, i Tessitori, ad est del proprio confine al Km 12 della S.S. 88, segue limite comunale fino alla località piazza di Pandola, Madonna del Soccorso, Canfora, Pizzolano, bivio strada Villa, La Sala, bivio strada Carpineta, località Cappuccino, borgo Penta, fino a località Bolano.

Comune di Mercato S. Severino: zona nord compresa all'interno della strada provinciale cimitero - Pendino - Costa - Priscoli - Torello - Carifi - Galdo - Ciorani - Piedimonte - torrente Lavinaro - Capocasale S. Vincenzo - centro abitato mercato San Severino - S.S. 88 - Pandola - Acigliano - S. Mango - confine territorio Avellino - ferrovia fino a centro abitato Mercato S. Severino (territorio compreso tra la ferrovia e la strada S.S. nazionale) fino a Grafone; zona sud compresa fra la frazione Curteri - S. Angelo - Ospizio - piazza del Galdo - S. Eustachio (territorio compreso tra la nazionale e la provinciale Pendino) - Costa - casa Lombardi.

Comune di Siano: da località Torello - limite comunale - strada Castel S. Giorgio Siano - verso nord - centro abitato Siano - cimitero - Campomanfoli fino a ricongiungersi con Torello, comune di Castel S. Giorgio: da Codola - lungo il confine comunale fino a S. Maria a favore - da qui per Aiello - campo Manfoli - lungo il confine comunale fino a Torello. Da frazione S. Croce tutta la zona a sud della S.S. 266 fino a ricongiungersi con Codola.

Comune di Roccapiemonte: intero territorio comunale con esclusione della zona ad est della strada provinciale Camerelle - S. Severino.

Comune di Nocera Superiore: zona nord - da Masseria La Starza - strada provinciale S. Maria delle Grazie - Sant'Onofrio - Croce Mallone - Iroma - Materdomini - ad ovest da Masseria La Starza per tutto il confine con il comune di Nocera Inferiore fino a Croce S. Pietro. Ad est dalla frazione Materdomini - strada provinciale Materdomini - casa Rinaldi - Pecorari - linea ferroviaria fino al confine territorio Cava dei Tirreni - loc. Camerelle. A sud tutta la zona sottostante la S.S. 18 e torrente Cavaiola, con inizio da confine territorio Nocera Inferiore e fino al confine con Cava dei Tirreni, comune di Nocera Inferiore: l'intero territorio comunale con esclusione del centro urbano e dell'intera zona a sud della S.S. 18.

Comune di Sarno: l'intero territorio comunale con esclusione della zona n.E. del tracciato: sorgente S. Marino, Masseria Scarola, ponte Alaria, centro urbano, cimitero, S. Maria della Foce, La Marmora, fino al confine provinciale.

Comune di Pagani: l'intero territorio comunale con esclusione della zona sud della strada S. Lorenzo - Pagani.

Comune di S. Egidio Monte Albino: l'intero territorio comunale con esclusione della zona a sud della strada intercomunale Angri - Pagani.

Comune di Angri: l'intero territorio comunale con esclusione dell'intera zona a sud dell'acquedotto dell'Ausino.

Provincia di Avellino:

Comune di Montoro Superiore: da sud - frazione di Caliano - strada per S. Eustachio, casa Castello. Ad est verso cimitero - località Mercatello. Ad est segue il confine comunale fino a ricongiungersi con località Caliano.

Comune di Montoro Inferiore: da sud - località piazza di Pandola seguendo limite prov.le verso est, incrocio con linea ferroviaria fino all'incrocio con s.s. 88. Segue zona ovest s.s. 88 fino al limite abitato, Preturo - strada ferrata. Zona ovest fino a ponte di Borgo - segue fino ad abitato Borgo - località Marcatello, e da qui verso Sud lungo confine territorio comunale fino ad incrocio strada comunale Piano - S. Pietro.

Prosegue a sud per ponte Leone fino a ricongiungersi con piazza di Pandola.

Provincia di Napoli:

L'intero territorio dei comuni di Boscoreale, Poggiomarino, Pompei, S. Antonio Abate, S. Maria la Carità, Striano.

Comune di Gragnano: da frazione S. Leone segue strada provinciale Gragnano - Pimonte - Castellammare - Pompei - S. Antonio Abate - Lettere fino a ricongiungersi con la frazione S. Leone.

Comune di Castellammare: da strada comunale Gragnano - Castellammare con inizio confine territorio Gragnano località Sommozzariello, segue linea ferroviaria fino a località Muscariello, devia a est verso località Tavernola fino a masseria di Somma e continua lungo il confine comunale fino a ricongiungersi con località Sommozzariello.

Altri comuni: Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Casalnuovo, Camposano, Castelcisterna, Cicciano, Cimitile, Mariglianella, Marigliano, Nola, Palma, Pomigliano, Scisciano, S. Vitaliano.

L'area sopraddetta è riportata nella cartina della provincia di Salerno con propaggine nelle province di Napoli e Avellino ed è stata perimetrata sulle carte dell'I.G.M.I. a 125.000 che fanno parte integrante del presente disciplinare. Tutti i comuni sono inclusi nell'agro sarnese-nocerino e zone viciniori e sono interessati, per la parte di pianura e come utilizzazione, alla zona seminativa irrigua o irrigabile.

La parte collinare o a basso rilievo è naturalmente esclusa, non essendo irrigua.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura del territorio destinato alla produzione del pomodoro di cui all'art. 3 devono essere quelle tradizionali e comunque atte a conferire al pomodoro le proprie caratteristiche descritte nel successivo art. 5.

Dal punto di vista morfologico, il comprensorio dell'agro sarnese-nocerino si estende nella pianura del Sarno che è ricoperta per la maggior parte da materiale piroclastico di origine vulcanica.

Dal punto di vista strettamente pedologico, i terreni dell'agro sarnese-nocerino si presentano molto profondi, soffici, con buona dotazione di sostanza organica ed un'elevata quantità di fosforo assimilabile e di potassio scambiabile.

L'idrologia del territorio è molto ricca per la presenza di numerose sorgenti e di abbondanti falde a diversa profondità. L'acqua per uso irriguo, in genere viene derivata da pozzi che si alimentano direttamente dalla falda freatica.

Circa il clima, l'agro sarnese-nocerino risente della benefica influenza del mare. Le escursioni termiche non sono notevoli e qualora il termometro scende al disotto dello zero, non vi permane a lungo; la grandine è una meteora piuttosto rara. I venti dominanti sono il Maestro del nord e lo Scirocco del sud. Le piogge sono abbondanti in autunno, inverno e primavera; scarse o quasi nulle nell'estate. Sebbene le piogge difettino nei mesi estivi, l'umidità relativa dell'aria si mantiene piuttosto alta il trapianto, di norma, si esegue nella prima quindicina del mese di aprile, però può protrarsi fino alla prima decade di maggio.

Il sesto di impianto deve essere minimo di 40 cm sulla fila e 110 cm tra le file.

La forma di allevamento esclusiva deve essere quella in verticale con tutori idonei e fili orizzontali. Sono ammesse, oltre alle normali pratiche colturali, sia la spollonatura che la cimatura. È vietata ogni pratica di forzatura tendente ad alterare il ciclo biologico naturale del pomodoro, con particolare riguardo alla maturazione.

La raccolta dei frutti dev'essere eseguita esclusivamente a mano, in maniera scalare, quando essi raggiungono la completa maturazione, ed avviene in più riprese.

I frutti raccolti devono essere sistemati e trasportati in contenitori di plastica, la cui capienza è di circa kg 25. Per il trasporto all'industria di trasformazione, le bacche arrivate al centro di raccolta aziendale e/o collettivo possono successivamente essere trasferite in cassoni, singolarmente identificati, che non superino 2,5 quintali.

La resa massima è di 80 tonnellate per Ha e la resa in prodotto trasformato non raggiunge valori superiori all'80%.

Dal punto di vista produttivo le principali operazioni tecnologiche previste per la preparazione dei prodotti industriali (pelati) sono le seguenti:

pomodori pelati interi: lavaggio e cernita - pelatura - separazione pelli - cernita prodotto - inscatolamento - aggiunta liquido di governo a pressione atmosferica o sotto vuoto - aggraffatura - sterilizzazione - raffreddamento scatole - magazzinaggio. Preparati in accordo alle buone norme di produzione;

pomodori pelati a filetti: lavaggio e cernita - pelatura - separazione pelli - cernita prodotto - filettatura - sgrondatura - inscatolamento - aggiunta liquido di governo a pressione atmosferica o sotto vuoto - aggraffatura - sterilizzazione - raffreddamento scatole - magazzinaggio. Preparati in accordo alle buone norme di produzione.

Art. 5.

La pianta e le bacche del pomodoro ecotipo S. Marzano o linee migliorate di esso, come precisato all'art. 2, ammesse alla trasformazione per la produzione del «pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino» a denominazione di origine protetta - DOP - devono presentare i seguenti requisiti:

1) caratteristiche della pianta:

sviluppo indeterminato di qualunque statura, con esclusione dei tipi determinati;

fogliame ben ricoprente le bacche;

maturazione scalare;

bacche acerbe con «spalla verde»;

2) caratteristiche della bacca del prodotto fresco idoneo alla pelatura:

standard 1:

*a)* bacca con due o tre logge, forma allungata parallelepipeda tipica con lunghezza da 60 a 80 mm calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare;

*b)* sezione trasversale angolata;

*c)* rapporto assi: non inferiore a $2{,}2 \pm 0{,}2$ (calcolato tra lunghezza dell'asse longitudinale e quella dell'asse trasversale maggiore nel piano equatoriale);

*d)* assenza di peduncolo;

*e)* colore rosso tipico della varietà;

*f)* facile distacco della cuticola;

*g)* ridotta presenza di vuoti placentari;

*h)* pH non superiore a 4,50;

*i)* residuo rifrattometrico a 20º C uguale o superiore al 4,0%;

*l)* limitata presenza di fasci vascolari ispessiti nella zona peziolare (fittone);

standard 2:

*a)* bacca con due o tre logge, forma allungata cilindrica tendente al piramidale con lunghezza da 60 a 80 mm calcolata dall'attacco del peduncolo alla cicatrice stilare;

*b)* sezione trasversale tondeggiante;

*c)* rapporto assi: non inferiore a 2,2 ± 0,2 (calcolato tra lunghezza dell'asse longitudinale e quella dell'asse trasversale maggiore nel piano equatoriale);

*d)* assenza di peduncolo;

*e)* colore rosso tipico della varietà;

*f)* facile distacco della cuticola;

*g)* ridotta presenza di vuoti placentari;

*h)* pH non superiore a 4,50;

*i)* residuo rifrattometrico a 20º C uguale o superiore al 4,0%;

*l)* limitata presenza di fasci vascolari ispessiti nella zona peziolare (fittone).

Per entrambi gli standard sono ammesse le seguenti tolleranze:

al punto *a)* frutti di forma leggermente irregolare, ma tipica della varietà, purché non interessino più del 5% della partita;

al punto *d)*: peduncoli: massimo l'l% dei frutti;

al punto *e):* area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purché non interessino più del 5% della partita;

al punto *i)* è ammissibile per il residuo rifrattometrico a 20º C una tolleranza di - 0,2.

Art. 6.

La denominazione d'origine protetta - DOP- «pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino» designa i frutti interi o a filetti ottenuti dalla pelatura di bacche aventi le caratteristiche previste dall'art. 5, punto 2), provenienti dalle coltivazioni effettuate nelle zone tipiche indicate nell'art. 3. Il prodotto trasformato deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti minimi:

Pomodori pelati interi:

colore rosso tipico della varietà, valutato con metodo visivo; è ammessa una presenza di area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purché non interessi più del 5% del campione considerato;

assenza di odori e sapori estranei;

assenza di larve di parassiti e di alterazioni di natura parassitaria costituiti da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa. Assenza di marciume interno lungo l'asse stilare;

peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 65% del peso netto;

essere interi o comunque tali da non presentare lesioni che modifichino la forma o il volume del frutto per non meno del 65% del peso del prodotto sgocciolato;

residuo ottico rifrattometrico netto a 20º C non inferiore al 4%;

media del contenuto in bucce, determinata almeno su cinque recipienti non superiore a 2 cmq per ogni 100 g di contenuto. In ogni recipiente il contenuto in bucce non deve superare il quadruplo di tale limite;

il valore delle muffe, dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve superare il 30% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20º C inferiore al 6% e, il 40% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20º C uguale o superiore al 6%;

il contenuto totale degli acidi D ed L lattico dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve essere superiore a 0,4 g - kg;

il valore del pH deve essere compreso tra il 4,2 e il 4,5;

è consentita l'aggiunta di sale da cucina in misura non superiore al 3% del peso netto. (Il tenore naturale dei cloruri è considerato pari al 2% del residuo ottico rifrattometrico);

è consentita l'aggiunta di foglie di basilico;

è consentita l'aggiunta di acido citrico come coadiuvante tecnologico;

è consentita l'aggiunta di succo di pomodoro, succo di pomodoro parzialmente concentrato, semi-concentrato di pomodoro ottenuto esclusivamente da frutti di pomodoro dell'ecotipo S. Marzano di linee migliorate, prodotti nell'agro sarnese-nocerino.

Pomodori pelati a filetti:

colore rosso tipico della varietà, valutato con metodo visivo; è ammessa una presenza di area gialla fino ad un massimo di 2 cmq per frutto purché non interessi più del 5% del campione considerato (analizzato);

assenza di odori e sapori estranei;

assenza di larve di parassiti e di alterazioni di natura parassitaria costituiti da macchie necrotiche di qualunque dimensione interessanti la polpa. Assenza di marciume interno lungo l'asse stilare;

peso del prodotto sgocciolato non inferiore al 65% del peso netto;

pomodori pelati tagliati longitudinalmente a spicchi; residuo ottico rifrattometrico netto a 20º C non inferiore al 4%;

media del contenuto in bucce, determinata almeno su cinque recipienti non superiore a 2 cmq per ogni 100 g di contenuto. In ogni recipiente il contenuto in bucce non deve superare il quadruplo di tale limite;

il valore delle muffe, dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve superare il 30% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20º C inferiore al 6% e, il 40% dei campi positivi per prodotti con un residuo ottico rifrattometrico a 20º C uguale o superiore al 6%;

il contenuto totale degli acidi D ed L lattico dei pomodori conservati (pomodori e liquido di governo) non deve essere superiore a 0,4 g/kg;

il valore del pH deve essere compreso tra il 4,2 e il 4,5;

è consentita l'aggiunta di sale da cucina in misura non superiore al 3% del peso netto. (Il tenore naturale dei cloruri è considerato pari al 2% del residuo ottico rifrattometrico);

è consentita l'aggiunta di foglie di basilico;

è consentita l'aggiunta di acido citrico come coadiuvante tecnologico;

è consentita l'aggiunta di succo di pomodoro, succo di pomodoro parzialmente concentrato, semi-concentrato di pomodoro ottenuto esclusivamente da frutti di pomodoro dell'ecotipo S. Marzano di linee migliorate, prodotti nell'agro sarnese-nocerino.

Art. 7.

Il pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino - DOP- può essere confezionato in contenitori di vetro e in scatole di banda stagnata di scelta standard D.R.F. (Doppia riduzione a freddo).

Tali caratteristiche fanno salve future modifiche dei contenitori rispondenti ad esigenze tecnologiche e mercantili nuove o specifiche ma comunque idonee al prodotto in oggetto, nei limiti consentiti dalle vigenti norme comunitarie in materia.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra, scelto, selezionato, superiore, tipo, ecc.».

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente e consumatore.

Le industrie di trasformazione che esercitano la propria attività nel territorio di cui all'art. 3, devono includere, sulle etichette da applicare intorno ai contenitori di vetro o alle scatole di banda stagnata e sui cartoni che le contengono, le apposite dizioni:

pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino;

denominazione di origine protetta - DOP -;

pomodori pelati interi, pomodori pelati a filetti;

il nome dell'azienda produttrice;

la quantità di prodotto effettivamente contenuto in conformità alle norme vigenti;

la campagna di raccolta e trasformazione;

la data di scadenza.

Deve altresì figurare il simbolo grafico specifico (logo) di seguito descritto:

*Descrizione del logo:*

Cerchio di stile grafico a tratto semplice e curvilineo affinché le immagini siano di facile comunicazione. I colori sono primari e forti: il rosso del pomodoro, il verde delle foglie ed il bianco che contorna il marchio richiama i colori della bandiera nazionale e sono in primo piano. Ad essi sono aggiunte sfumature di marrone per il tratto stilizzato del Vesuvio, fino ad arrivare ad un forte giallo per dare solarità all'immagine tutta; dal basso verso l'alto, infine, il blu che teorizza l'abbraccio del mare a tutto il nostro territorio. La dicitura «Pomodoro S. Marzano dell'agro sarnese-nocerino» è stata posizionata intorno ad un primo cerchio usando i colori verde su bianco.

Al centro del primo cerchio, in primo piano, troviamo l'immagine del classico grappolo di pomodoro San Marzano.

Caratteristiche tecniche:

Font usato per il testo: Gill Sans MT condensed;

colori nominati:

c: 24 m: 99 y: 97 k: 0;

c: 100 m: 0 y: 100 k: 100;

c: 4 m: 16 y 83 k: 0;

c: 32 m: 45 y: 99 k: 1;

c: 100 m: 20 y: 0 k: 0;

c: 15 m: 4 y: 15 k: 0;

c: 7 m: 12 y: 18 k: 0;

c: l6 m: 7 y: 7 k: 0.

I caratteri con cui sono indicate le dizioni, devono essere della medesima dimensione, grafica e colore, raggruppati nel medesimo campo visivo e presentati in modo chiaro, leggibile, indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti, così da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni.

Art. 9.

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

A tal fine i terreni idonei alla coltivazione del pomodoro per la produzione della DOP «pomodoro S. Marzano dell'agro sarnese-nocerino», sono iscritti nell'apposito registro, attivato, tenuto e aggiornato dal citato organismo di controllo.

Le aziende di trasformazione della DOP «pomodoro S. Marzano dell'agro sarnese-nocerino» devono essere iscritte in altro apposito registro, tenuto e aggiornato dal predetto organismo di controllo.

**01A11613**

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651257/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 2 5 7 0 0 1 *

**L. 1.500**
**€ 0,77**